

COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO

Provincia di Fermo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia

N. 11 del 26-02-2021

Oggetto: PIANO DELLE ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI ANNO 2021

L'anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 15:15, presso il piano terra dell'edificio scolastico "Giovanni Paolo II" sito in via G. Leopardi, snc, attuale sede del Comune di Monsampietro Morico, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Gualtieri Romina	SINDACO	Presente
D'ANGELO ROMINA	Vice Sindaco	Presente
GRECI SIMONE	Assessore	Presente

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE MARIAROSARIA DOTT. GIORGIO

La Signora Avv. Romina Gualtieri, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la giunta comunale a discutere e deliberare sull'argomento di cui in oggetto.

RICHIAMATO l'art. 58 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008, rubricato «Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni e altri enti locali»,

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 340 depositata il 30.12.2009, con la quale si dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, per contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., restando assorbito ogni altro profilo. Da tale declaratoria, tuttavia, resta esclusa la proposizione iniziale del comma 2, secondo cui «L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica». Infatti, in primo luogo, la suddetta disposizione non risulta oggetto di specifiche censure. In secondo luogo, mentre la classificazione degli immobili come patrimonio disponibile è un effetto legale conseguente all'accertamento che si tratta di beni non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'ente, la destinazione urbanistica va ovviamente determinata nel rispetto delle disposizioni e delle procedure stabilite dalle norme vigenti.

PRESO ATTO che il citato art. 58 prevede:

– al comma 1 che “Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione”;

– al comma 2, così come modificato dalla sentenza della C.C. n. 340/2009, che “L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica”;

– al comma 3 che “Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del Codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto”;

– al comma 4 che “Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura”;

–al comma 5 che “Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge”;

CONSIDERATO CHE al fine di operare il «riordino, la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare» in modo da addivenire a una migliore razionalizzazione economica nell'impiego dei cespiti immobiliari di proprietà comunale va effettuata la ricognizione degli immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali da valorizzare e/o dismettere;

RICHIAMATO il D.L. 189/2016 come convertito dalla L. 229/2016 entrata in vigore il

18/12/2016 con cui sono stati sospesi per il periodo di dodici mesi tutti i termini, anche scaduti, a carico dei Comuni del cratere, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs 267/2000.

PRESO ATTO CHE, a tal fine, l'ufficio tecnico comunale **ha proceduto**:

- alla formazione degli elenchi degli immobili da valorizzare o dismettere, che sono stati redatti sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici e dell'inventario generale del patrimonio;
- sul piano operativo è stata effettuata una rilevazione analitica del patrimonio, nelle sue differenti componenti, tenendo conto che questo comprende:
 - a) beni destinati a usi istituzionali;
 - b) beni deputati a usi non istituzionali;
 - c) beni destinati a uso abitativo, distinguibili a loro volta con riferimento a destinazioni di uso comune o di edilizia residenziale pubblica;
 - d) beni particolari deputati ad altri usi istituzionali (per esempio impianti sportivi).

DATO ATTO CHE

- per ogni gruppo o classe di immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali sono stati individuati gli immobili suscettibili di dismissione per i quali sono state redatte apposite stime e indicate le destinazioni urbanistiche non in variante alla vigente strumentazione urbanistica;
- gli elenchi sono stati inseriti nel Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni degli immobili comunali da allegarsi al Bilancio di Previsione e da approvarsi da parte del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 58 del D.L. 25.06.2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 6.08.2008, n. 133;

VISTI gli immobili suscettibili di dismissione, in quanto non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali;

RILEVATO che l'elenco di immobili, da pubblicare, ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti all'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

RITENUTA la propria competenza ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del T.U.E.L.;

ACQUISITO il parere favorevole di cui all'art. 49, c.1, del D. Lgs. n. 267/2000 del Responsabile Area Tecnica;

Con votazione favorevole, unanime e palese, resa per alzata di mano,

D E L I B E R A

- 1- DI APPROVARE**, per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente approvata e richiamata, la ricognizione degli immobili non strumentali all'esercizio

delle funzioni istituzionali dell'Ente suscettibili di dismissione nel periodo 2021, come riportato nell' allegato "A" "Elenco beni immobili da alienare";

- 2- **DI DARE ATTO CHE** l'inserimento degli immobili nel Piano:
 - a. ne determina la classificazione come patrimonio "disponibile" e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica;
 - b. ha effetto dichiarativo della proprietà anche in assenza di precedenti trascrizioni e produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del Codice civ., nonché effetti sostituitivi dell'iscrizione del bene in catasto, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del D.L. n. 112/2008 convertito dalla Legge n. 133/2008;
- 3- **DI DARE ATTO CHE** gli elenchi saranno pubblicati all'Albo Pretorio on line del Comune;
- 4- **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 58, comma 5, del D.L. n. 112/2008 convertito dalla Legge n. 133/2008, contro l'iscrizione del bene negli elenchi è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta (60) giorni dalla loro pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge;
- 5- **DI DARE ATTO** che gli uffici competenti provvederanno, qualora si rendesse necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura catastale, oltre alle opportune variazioni al conto del patrimonio;
- 6- **DI DARE ATTO** che il Piano delle valorizzazioni e delle alienazioni immobiliari, approvato con la presente deliberazione, costituirà allegato al Bilancio di Previsione anno 2021 ed ai correlati documenti di programmazione;
- 7- **DI DEMANDARE** al Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000, l'adozione degli atti amministrativi consequenziali alla presente deliberazione;

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, anche al fine di evitare possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi dell'attività amministrativa e contabile-finanziaria dell'ente,

Con separata votazione favorevole, unanime e palese, resa per alzata di mano,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Pareri ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Sulla proposta deliberativa concretizzata dalla premessa e dal dispositivo di cui alla sopra esposta deliberazione n. 11 del 26-02-2021, si esprime, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data: 24-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Maurizio Luchetti)

Sulla proposta deliberativa concretizzata dalla premessa e dal dispositivo di cui alla sopra esposta deliberazione n. 11 del 26-02-2021, comportando la stesa riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, si esprime, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE

Data: 26-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Romina Gualtieri)

Letto e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to (Romina Gualtieri)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (MARIAROSARIA DOTT. GIORGIO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:

- È stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);
- E' stata comunicata ai capigruppo consiliari con lettera protocollo n. ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Monsampietro Morico, 16-03-2021

IL ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
F.to (LAMBERTUCCI FEDERICA)

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, pubblicata a norma di Legge, è divenuta esecutiva in data 26-02-2021

() trascorsi 10 giorni dalla data suindicata di scadenza pubblicazione.

() in quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, DLgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (DOTT. GIORGIO MARIAROSARIA)